

(N. 1466-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni

(RELATORE SPALLINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 giugno 1956
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1956 (V. Stampato N. 2288)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 GIUGNO 1956

Comunicata alla Presidenza 21 giugno 1951

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il 24 aprile 1956, il Capo dello Stato emanava il decreto-legge n. 292, con il quale prorogava i contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda, fino all'entrata in vigore di altra legge regolante la materia e comunque non oltre il 31 ottobre 1956 e alla stessa data prorogava il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234. Presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge per la conversione in legge di tale decreto, nella seduta del 26 aprile 1956, il Senato della Repubblica nella seduta dell'8 giugno 1956, su relazione favorevole della Commissione speciale per le locazioni, convertiva in legge il decreto senza modificazioni. Trasmesso alla Camera dei deputati tale disegno di legge, questa, nella seduta del 15 giugno 1956, emendava l'articolo unico nel senso che tanto la proroga dei contratti di lo-

cazione quanto il vincolo alberghiero, avrebbero avuto vigore sino al 31 dicembre 1956.

Evidentemente, la Camera dei deputati ha ritenuto di non poter entro il 31 ottobre 1956 esaurire la discussione sul disegno di legge relativo ai contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso albergo ed al vincolo alberghiero, già approvato dal Senato, e pertanto ha stabilito un termine più lato, oltre il 31 ottobre 1956. La Commissione speciale per le locazioni del Senato, nella seduta del 20 giugno, ha approvato l'emendamento proposto dalla Camera e pertanto, sempre in omaggio all'articolo 77 della Costituzione, e sempre sussistendo i motivi di urgenza già accennati dal relatore nella relazione presentata al Senato il 6 giugno 1956 a proposito della conversione in legge del decreto del 24 aprile 1956, n. 292, raccomanda al Senato la conversione in legge di tale decreto, con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

SPALLINO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—
Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—
Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, alle parole: « non oltre il 31 ottobre 1956 », sono sostituite le parole: « non oltre il 31 dicembre 1956 ».